

Comune di P I N Z O L O

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
DEL CORPO DEI VIGILI
DEL FUOCO VOLONTARI**

DI P I N Z O L O

TESTO COORDINATO

INDICE

Art. 1 - Nome e sede	Pag 5
Art. 2 - Scopi	» 5
Art. 3 - Membri	» 6
Art. 4 - Vigili del fuoco in servizio attivo	» 6
Art. 5 - Vigili del fuoco fuori servizio	» 7
Art. 6 - Vigili del fuoco allievi	» 8
Art. 7 - Vigili del fuoco complementari	» 8
Art. 8 - Membri sostenitori	» 9
Art. 9 - Membri onorari	» 9
Art. 10 - Cessazione dal Servizio	» 10
Art. 11 - Diritti e doveri dei membri	» 10
Art. 12 - Organi del Corpo	» 11
Art. 13 - L'assemblea generale	» 11
Art. 14 - Il Direttivo del Corpo	» 12
Art. 15 - Il Comandante	» 13
Art. 16 - Il Vice Comandante	» 14
Art. 17 - Il segretario	» 14
Art. 18 - Il cassiere	» 15
Art. 19 - Il magazziniere	» 15
Art. 20 - Gradi di servizio	» 16
Art. 21 - Partecipazione alle sedute ed assemblee	» 17
Art. 22 - Assicurazione	» 17
Art. 23 - Servizi a pagamento	» 17
Art. 24 - Collegio degli arbitri	» 18
Art. 25 - Disposizioni regolamentari	» 18
Art. 26 - Sorveglianza generale	» 19
Art. 27 - Disposizioni transitorie	» 19

Art. 1

NOME E SEDE

1. Il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Pinzolo
in seguito denominato brevemente «Corpo», ha la propria sede a Pinzolo
nel Comune di Pinzolo

Art. 2

SCOPI

1. Il Corpo, nell'ambito delle LL.RR. 20/08/1954, n. 24, 2/09/78, n. 17 e della L.P. 22/08/88, n. 26, sull'ordinamento dei servizi antincendi, e relativi Regolamenti di esecuzione, ha lo scopo di:

- a) provvedere alla estinzione degli incendi;
- b) allontanare i pericoli che minacciano la comunità o i singoli nei casi di calamità di qualsiasi genere;
- c) prestare soccorsi tecnici in genere, in caso di richiesta urgente, per la salvezza delle persone e delle cose, compresi quelli riguardanti il ripristino dei servizi essenziali alla vita della popolazione;
- d) provvedere alla prevenzione ed al controllo degli incendi nei limiti di quanto previsto dal regolamento edilizio comunale ¹.
- * e)

2. Il Corpo ha inoltre lo scopo di prestare soccorsi tecnici non urgenti nel caso in cui i mezzi tecnici del Corpo siano gli unici a disposizione nel territorio di competenza e che non sia pregiudicato il servizio d'istituto di cui ai precedenti punti a) b) c) ².

3. Per il raggiungimento di tali scopi il Corpo si prefigge in particolare:

- a) di creare fra i propri membri un vivo spirito di solidarietà, di spronarli ad adempiere con ogni scrupolo i propri doveri mantenendo fra di loro rapporti di amicizia, cordialità e di rispetto reciproco;
- b) d'istruire ed addestrare con metodi uniformi ed in modo periodico i propri membri per gli interventi di salvataggio e soccorso in caso d'incendio o di altri pericoli, per le persone ed i loro beni e per impedire in quanto possibile danni alle cose.
- c) di provvedere alla diffusione in accordo con il Comune e gli Organi Scolastici di norme, notizie ed altro, atte a prevenire incendi e ad informare sui comportamenti di tutela da tenersi in caso di incendio o altre calamità.

4. Il Corpo, in quanto istituzione di carattere comunale e quale parte integrante della comunità locale, può partecipare alle manifestazioni ufficiali promosse dal Comune, se ed in quanto richiesto dallo stesso ³.

5. Può inoltre prestare servizio di collaborazione all'autorità di pubblica sicurezza, qualora richiesto, ad esclusione dei casi di manifestazioni a carattere politico e sindacale ⁴.

- * e) provvedere, in caso di avverse condizioni meteorologiche, e/o calamità naturali, al ripristino della viabilità e delle reti tecnologiche in collaborazione con gli organismi preposti;

1 Costituiscono i cosiddetti «**Compiti d'istituto o primari**» ai quali il Corpo è obbligato ad ottemperare nel limite delle proprie possibilità.

2 Trattasi di compiti «**secondari**» ma pur sempre d'istituto che vengono svolti a patto che non siano pregiudicati quelli «**primari**». Il servizio è gratuito quando viene prestato per l'ente pubblico (Comune, Provincia, Regione Stato), mentre può essere a pagamento quando è fatto per privati.

3 Costituiscono i compiti «**supplementari**» e in un certo senso facoltativi. Data la natura della prestazione e il richiedente (Comune), sono servizi svolti gratuitamente.

4 Costituiscono compiti anch'essi «**supplementari**» e facoltativi che, a differenza dei precedenti, possono essere svolti a pagamento quando gli organizzatori delle manifestazioni sono privati. Mentre per i compiti «d'Istituto» esiste già la copertura assicurativa a termini di legge, per i compiti supplementari la Cassa Antincendi provvederà quanto prima a stipulare una apposita polizza.

Art. 3

MEMBRI

1. Il Corpo è composto dai seguenti membri:

- a) Vigili del fuoco in servizio attivo;
 - b) Vigili del fuoco fuori servizio;
 - c) Vigili del fuoco allievi (giovani) ⁵;
 - d) Vigili del fuoco complementari;
 - e) Sostenitori;
 - f) Onorari.
-
-
-
-
-

⁵ Insieme alla d), costituiscono due nuove categorie di membri: vedere successivi art. 6 e 7.

Art. 4

VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO ATTIVO

1. Quali vigili del fuoco in servizio attivo debbono essere assunte solo persone (d'ambo i sessi) che abbiano raggiunto i 18 e non superato i 40 anni di età, capaci di soddisfare alle esigenze del Corpo ed aventi i seguenti requisiti ⁶:

- a) idoneità psico-fisica generale certificata dall'ufficiale sanitario comunale;
- b) idoneità conseguita nelle prove attitudinali e ginnico-fisiche certificate dalla Scuola provinciale antincendi ⁷;
- c) domicilio nel Comune di appartenenza del Corpo o in Comuni partecipanti ai Consorzi per i servizi antincendi (salvo deroghe della Cassa antincendi) ⁸;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) aver frequentato con esito positivo il corso di base presso la Scuola antincendi oppure aver prestato servizio ausiliario di leva oppure di aver fatto parte del gruppo giovanile negli ultimi tre anni ⁹.

2. Le domande di assunzione sono rivolte per iscritto all'aspirante vigile al Sindaco del Comune, tramite il Comandante del Corpo.

3. Il Sindaco, esaminata la corrispondenza e regolarità delle domande ai requisiti di

legge, comunica l'elenco degli idonei al Direttivo del Corpo che decide sulle assunzioni.

4. In caso di mancata assunzione l'interessato ha facoltà di ricorrere all'assemblea del Corpo che decide definitivamente.

5. L'aspirante V.F. può essere provvisoriamente assunto anche in carenza dei requisiti di cui alla lettera e) per un periodo massimo di due anni, a condizione che entro tale periodo frequenti il corso di base presso la Scuola antincendi o che svolga il servizio ausiliario di leva.

6. All'atto dell'assunzione definitiva il vigile deve prestare promessa solenne davanti al Sindaco ed al Comandante pronunciando la seguente formula: «**Prometto di rispettare: la Costituzione della Repubblica, le leggi dello Stato, della Regione, della Provincia ed i regolamenti del Comune in materia di servizi antincendi e di adempiere puntualmente e con coscienza i doveri assunti, di operare con tutte le mie forze come vigile del fuoco alla difesa del prossimo. Dichiaro di avere piena conoscenza degli statuti del Corpo, dell'Unione e della Federazione e mi impegno a rispettarli.**»

7. Il Sindaco conferma l'assunzione con la seguente formula:

«Da questo momento ti dichiaro vigile del fuoco volontario del Corpo di Pinzolo _____».

8. L'idoneità di cui al presente articolo deve essere comprovata ogni cinque anni fatto salvo che nel frattempo non siano intervenute cause invalidanti.

9. Il periodo di servizio attivo termina in ogni caso col compimento del 60° anno di età.

10. I vigili che per più tempo e per giustificati motivi sono impediti a prestare servizio attivo possono essere dispensati, da parte del Comandante, per il tempo necessario, comunque non superiore ai due anni.

11. Ogni vigile riceve all'atto dell'assunzione definitiva la tessera di riconoscimento ed il libretto di servizio nel quale devono essere registrati gli eventi importanti ai quali ha partecipato ed in particolare gli esiti dei corsi d'istruzione, le promozioni e le decorazioni

⁶ Non esiste più nessun limite per le donne. In teoria un Corpo potrebbe essere costituito da sole donne. Il limite di età per l'assunzione è stato abbassato dai 50 ai 40 anni.

⁷ Queste prove verranno sostenute nei singoli distretti a cura della Scuola per aspiranti vigili di più Corpi.

⁸ Non più residenza ma domicilio.

⁹ Vedere, per completezza, il successivo comma 5. Ovviamente questo comma vale per le assunzioni di vigili dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

¹⁰ Anche l'età massima di servizio è stata abbassata dai 65 ai 60 anni di età.

¹¹ Questo tipo di «dispensa dal servizio» comporta che il posto rimane vacante e non può essere occupato da altri nuovi assunti.

Art. 5

VIGILI DEL FUOCO FUORI SERVIZIO

1. I vigili del fuoco che hanno terminato il periodo di servizio oppure ne siano stati dispensati, ai sensi degli artt. 4 e 10, sono vigili del fuoco fuori servizio.

2. Essi possono mantenere in uso la divisa e l'equipaggiamento di parata con i gradi e le onorificenze conseguite purché abbiano almeno 15 anni di servizio ¹².

¹² Essi possono partecipare ai raduni ed alle assemblee senza diritto di voto. Possono peraltro essere richiamati temporaneamente in servizio solo in caso di estrema urgenza e necessità.

Art. 6

VIGILI DEL FUOCO ALLIEVI

1. Il Corpo può costituire, in aggiunta al numero del proprio organico e su conforme parere del Direttivo distrettuale, un gruppo giovanile di vigili del fuoco allievi, con lo scopo di formarli e prepararli al futuro servizio, nel limite massimo di un quarto dell'organico arrotondato all'intero superiore.

2. Possono appartenere al gruppo i giovani, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 12° e non superato il 18° anno di età, con l'assenso scritto del loro rappresentante legale.

3. L'attività del gruppo è disciplinata dal regolamento approvato dal Direttivo del Corpo con parere favorevole del Direttivo distrettuale.

4. Ai giovani non spetta il diritto di voto attivo e passivo nel Corpo.

5. Essi godono della tutela assicurativa per le attività esercitate ai sensi del presente statuto.

6. Qualora il numero degli allievi non consenta di dare luogo ad una squadra tipo internazionale essi possono essere aggregati ad altri gruppi di giovani di Corpi vicini ¹³.

7. All'entrata in vigore del presente regolamento è validamente costituito il gruppo giovanile esistente.

¹³ La prescrizione vale solo nel caso si voglia dar luogo a squadre per le competizioni.

Art. 7

VIGILI DEL FUOCO COMPLEMENTARI

1. Il Corpo può comprendere, in aggiunta all'organico, vigili del fuoco complementari; tale categoria comprende i vigili in servizio attivo che non raggiungono, a giudizio dell'ufficiale sanitario i limiti minimi delle prove psico-fisiche e ginniche necessarie per svolgere il servizio attivo.

2. Il numero massimo dei posti disponibili per i VV.F. complementari non può superare il 30 per cento dell'organico

3. Essi sono destinati a servizi di supporto tecnico-logistico che non comportino particolari rischi d'infortunio, come ad esempio servizi di segreteria, radiocomunicazione, vettovagliamento, vigilanza e di manutenzione degli attrezzi ed equipaggiamenti «passivi».

4. In ogni caso non possono essere impiegati per gli interventi ordinari. Del resto hanno gli stessi diritti e doveri dei vigili in servizio attivo.

Art. 8

MEMBRI SOSTENITORI

1. Il direttivo del Corpo può accogliere persone in qualità di membri sostenitori, che si impegnano a pagare ininterrottamente un contributo annuo minimo, stabilito dal Direttivo, oppure a fornire servizi di supporto logistico, organizzativo e sociale.

Art. 9

MEMBRI ONORARI

1. I soci onorari, nominati dal Direttivo su proposta del Comandante, possono essere:

- a) vigili del fuoco particolarmente meritevoli compresi quelli di cui all'art 5
- b) persone che hanno acquisito meriti particolari per il servizio antincendi

Art. 10

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

1. Il membro cessa dal far parte del Corpo:

- a) per dimissione volontaria;
- b) per sopravvenuta interdizione o per inabilitazione;
- c) per pena conseguente ad un delitto o contravvenzione che comporti l'esclusione dalle liste elettorali;
- d) per recesso;
- e) per espulsione.

2. Il licenziamento volontario viene concesso al vigile da parte del Direttivo del Corpo su richiesta scritta da presentare al Comandante nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuta infermità fisica o mentale: non è in grado di assolvere ai propri compiti di servizio;
- b) per trasferimento del proprio domicilio in altro Comune;
- c) qualora le condizioni personali o professionali non consentano la regolare prestazione del servizio.

3. La espulsione avviene:

- a) per essere venuto meno il requisito della buona condotta;
- b) per lesione grave al prestigio del Corpo.

4. L'espulsione può anche avvenire in caso di continua negligenza nel servizio ed in modo particolare se, in caso di allarme o esercitazioni, rimane assente per 3 volte di seguito senza giustificato motivo.

5. Sulla richiesta di licenziamento volontario e sulla espulsione decide il Direttivo del Corpo. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso, entro 15 giorni, al Collegio provinciale dei Proviviri che decide in via definitiva.

6. I capi di vestiario e di equipaggiamento individuale devono essere restituiti entro 15 giorni; in caso contrario il vigile potrà essere denunciato all'autorità giudiziaria. Il presente comma non si applica ai vigili di cui all'art. 5.

Art. 11

DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

1. I vigili del fuoco in servizio attivo e complementari hanno l'obbligo:

- a) di accorrere immediatamente per portare aiuto in caso di allarme;
- b) presentarsi puntualmente e regolarmente ad ogni servizio;
- c) dimostrarsi degni del Corpo mantenendo un comportamento esemplare in servizio e fuori;
- d) mantenere con gli appartenenti al Corpo rapporti di solidarietà, cordialità e correttezza;
- e) curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento personale loro affidati;
- f) osservare le disposizioni relative all'addestramento;

- g) obbedire agli ordini di servizio dei superiori;
 - h) osservare le disposizioni e le precauzioni per prevenire gli infortuni a sé ed agli altri
2. Ogni vigile in servizio attivo o complementare ha i seguenti diritti:
- a) elettorato attivo e passivo;
 - b) richièdere indennizzi e rimborsi spese per i danni economici, civili e morali che conseguissero a sé stessi o alle loro famiglie a seguito di interventi per compiti-d'istituto previsti dal presente statuto;
 - c) essere assicurato contro gli infortuni e le malattie conseguibili in o per causa di servizio.

3. I vigili del fuoco fuori servizio, gli allievi del gruppo giovanile, i soci sostenitori ed onorari hanno il diritto di partecipare alle assemblee, senza diritto di voto, alle manifestazioni, con esclusione degli interventi, ed a ogni momento sociale del Corpo.

4. Ognuno dei membri può ricoprire le funzioni di segretario o di cassiere.

Art. 12

ORGANI DEL CORPO

1. Gli organi del Corpo sono:

- a) l'Assemblea generale;
 - b) il Direttivo;
 - c) il Comandante.
-
-
-
-
-
-
-
-

Art. 13

L'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'assemblea generale è composta dal Sindaco, dai membri in servizio attivo e dai complementari in organico del corpo. Hanno diritto di sola partecipazione i vigili fuori servizio, i membri sostenitori ed onorari.

2. All'assemblea generale spetta:

- a) l'approvazione della relazione e del bilancio preventivo annuale;

- b) l'approvazione del rendiconto;
- c) la designazione del Comandante e del Vice Comandante;
- d) la nomina del segretario, del cassiere, del magazziniere e dei capiplotone su proposta del Direttivo e le relative revoche;
- e) la nomina dei delegati all'assemblea della Unione distrettuale ¹⁴;
- f) la trattazione di mozioni regolarmente presentate.

2. L'assemblea generale ordinaria deve aver luogo nel primo trimestre di ogni anno. È in numero legale se sono presenti almeno due terzi dei vigili in organico. Se non si raggiunge il numero legale si procede, entro una settimana, alla convocazione di una seconda assemblea. Questa è in numero legale con qualsiasi numero di presenti ¹⁵.

3. Le assemblee generali straordinarie devono essere convocate dal Comandante, su richiesta del Sindaco o del Dirigente provinciale del Servizio antincendi o dell'ispettore distrettuale, oppure se almeno un terzo dei vigili in organico ne fa richiesta scritta due settimane prima, indicando il motivo. Per quanto concerne il numero legale vale quanto indicato nel comma precedente.

4. Gli inviti per tutte le assemblee sono da farsi almeno una settimana prima a mezzo di invito scritto o circolare a mano con l'indicazione dell'ordine del giorno

¹⁴ I Corpi fino a 20 vigili del fuoco in servizio attivo (esclusi quindi i complementari e tutte le altre categorie di membri) hanno diritto ad 1 delegato che è il Comandante. Corpi con oltre 20 vigili del fuoco hanno diritto ad un ulteriore delegato per ogni 15 vigili o frazione non inferiore a 8, eccedenti i 20.

N° vigili	N° delegati oltre il Comandante
28	1
43	2
58	3
73	4

¹⁵ Per il calcolo della validità dell'assemblea di prima convocazione si tiene conto dei soli vigili in servizio attivo. All'assemblea partecipano con diritto di voto anche il sindaco (vedi comma 1) ed i vigili complementari.

Art. 14

IL DIRETTIVO DEL CORPO

1. Il Direttivo è composto da:

- a) il Comandante;
- b) il Vicecomandante;
- c) i capi plotone e/o capisquadra;
- d) il magazziniere;
- e) il segretario;
- f) il cassiere.

2. Il Direttivo delibera su tutte le questioni per le quali la relativa decisione non è demandata ad altri organi. In particolare spetta al direttivo ¹⁶;

- a) la stesura della relazione annuale;
- b) la predisposizione dell'ordine del giorno dell'assemblea;
- c) la decisione sui nuovi acquisti di materiale, miglioramenti e completamenti;
- d) la decisione sull'assunzione provvisoria e definitiva e sull'esclusione dei membri, su proposta del Comandante;
- e) la nomina di membri onorari e sostenitori;
- f) il rilascio di pareri nei casi in cui il Corpo ne è richiesto;
- g) stabilire quali vigili del fuoco partecipino alle visite di prevenzione incendi.
- h) la nomina dei Capisquadra, su proposta del Comandante.

3. Le sedute del Direttivo devono essere convocate secondo le necessità; in ogni caso è obbligatoria una convocazione ogni trimestre.

4. La convocazione del Direttivo deve essere comunicata ad ogni membro almeno cinque giorni prima. Si prescinde dal predetto termine in caso di urgenza.

5. Il Comandante deve convocare il Direttivo entro otto giorni se un terzo dei membri o il Sindaco o l'Ispettore distrettuale o il Dirigente provinciale lo richiedono.

6. Il Direttivo è in numero legale se sono presenti almeno la metà dei suoi membri, tra cui il Comandante od il Vice.

¹⁶ Di ogni riunione e relative decisioni il segretario tiene il registro verbali firmato dallo stesso e dal Comandante.

Art. 15

IL COMANDANTE

1. Il Comandante del Corpo è nominato dal Sindaco su designazione dell'assemblea del Corpo fra le persone aventi uno dei seguenti requisiti ¹⁷:
che sia vigile del fuoco in servizio attivo da almeno 5 anni e che abbia rivestito in precedenza almeno uno dei gradi inferiori

Che abbia frequentato, o che frequenti entro un anno dalla nomina, con esito favorevole, il corso per comandanti presso la Scuola provinciale antincendi.

2. La nomina deve essere comunicata al Dirigente provinciale del Servizio.

3. Il Comandante presiede tutte le riunioni ed assemblee. Assume il comando in tutti gli interventi in conformità della legge sul servizio antincendi. Rappresenta il Corpo e ne ha l'amministrazione rispondendone di fronte al Comune.

4. Il Comandante dura in carica 5 anni e può essere riconfermato ¹⁸.

5. In particolare spetta al Comandante:

- a) la compilazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
- b) la suddivisione del Corpo in plotoni e squadre;
- c) la proposta per il conferimento e la revoca dei gradi di servizio;
- d) il rilascio dei libretti di servizio e degli attestati ai vigili;
- e) la convocazione alle esercitazioni, interventi, manifestazioni, sedute ed assemblee;
- f) la sorveglianza sulla manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio;
- g) la tenuta del registro dei membri ¹⁹;

- h) la stesura dei rapporti di servizio;
- i) la comunicazione al Comune, all'Unione distrettuale ed alla Cassa antincendi su infortuni e fatti di responsabilità civile;
- l) la partecipazione all'assemblea distrettuale.

6. In caso di assenza o impedimento il Comandante è sostituito dal Vicecomandante

¹⁷ Queste nuove regole si applicano ai Comandanti di nuova nomina

¹⁸ Questo significa che gli attuali Comandanti, qualora non abbiano a scadere prima, scadranno in ogni caso dopo 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

¹⁹ Oltre alle generalità dei membri, vanno riportati tutti i dati relativi all'attività di servizio

Art. 16

IL VICE COMANDANTE

1. Il vicecomandante è nominato dal Sindaco su designazione dell'assemblea fra le persone aventi uno dei seguenti requisiti ²⁰:

- che sia vigile del fuoco in servizio attivo da almeno 3 anni e abbia ricoperto uno dei gradi inferiori;
- che abbia frequentato, o che frequenti entro un anno il corso con esito favorevole presso la Scuola antincendi.

2. La nomina deve essere comunicata al Dirigente provinciale del Servizio

3. Il Vicecomandante coadiuva il Comandante e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.

4. Il Vicecomandante dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

²⁰ Valgono le stesse osservazioni fatte per il Comandante.

Art. 17

IL SEGRETARIO

1. Il Corpo nomina, scegliendolo fra i propri membri, il segretario che ha le seguenti funzioni:

- a) redigere i verbali delle riunioni del Corpo;

- b) tenere aggiornati il registro riportante l'attività, gli interventi e le esercitazioni;
- c) curare le pratiche amministrative e burocratiche.

2. Il Segretario esercita le sue funzioni in stretta collaborazione con il Comandante e secondo le sue direttive.

Art. 18

IL CASSIERE

1. Il Corpo nomina, scegliendolo fra i membri, il Cassiere, il quale tiene la contabilità aggiornata e regolare, effettua il pagamento delle spese e l'incasso dei proventi, secondo le direttive del Comandante.

2. La gestione economica è obbligatoriamente svolta tramite un istituto di credito locale ²¹.

²¹ Tutte le spese e le entrate, ad eccezione di quelle gestite in forma economica (spese minime), devono essere effettuate tramite un istituto di credito.

Art. 19

IL MAGAZZINIERE

1. Il Corpo nomina fra i vigili in servizio attivo ed ausiliari il magazzinoiere con i seguenti compiti:

- a) tenere aggiornato l'inventario di tutte le macchine, automezzi, attrezzature, equipaggiamenti ed arredamenti di proprietà o in uso del Corpo;
- b) effettuare al termine di ogni intervento del Corpo la ricognizione dei materiali impiegati verificandone lo stato d'uso;
- c) segnalare al Comandante la necessità più urgenti dei materiali mancanti e necessari per garantire l'attività istituzionale del Corpo.

2. L'inventario generale di magazzino deve essere fatto almeno una volta all'anno in

concomitanza con l'approvazione del rendiconto; copia dell'inventario deve essere inviata al Comune, all'Unione distrettuale ed alla Cassa provinciale antincendi.

Art. 20

GRADI DI SERVIZIO

1. Nel Corpo sono previsti, oltre i posti di Comandante e Vicecomandante, i seguenti gradi di servizio:

- a) comandanti di plotone (capiplotone);
- b) comandanti di squadra (capisquadra);

Per quanto riguarda la Nomina ci si riferisce al solo capoplotone, per il caposquadra, vedere art. 14-h.

2. Alla nomina ai gradi di servizio provvede l'assemblea su proposta del Comandante.

3. Ai vigili del fuoco in servizio attivo possono essere conferite le seguenti denominazioni di grado:

- vigile: dopo la prestazione del voto solenne e fino al 5 anno di servizio;
- vigile scelto: dopo il 5 anno di servizio o dopo aver seguito un apposito corso d'istruzione;
- caposquadra: dopo il 5 anno di servizio o dopo aver seguito un apposito corso d'istruzione;
- capoplotone: dopo il 7 anno di servizio o dopo aver seguito un apposito corso d'istruzione.

4. Il caposquadra è responsabile di una squadra composta da 8 vigili.

5. Il capoplotone è responsabile di un plotone composto da 2 squadre (16 vigili e 2 capisquadra).

6. Il Comandante ed il Vicecomandante possono ricoprire contemporaneamente i gradi inferiori ²².

²² Tabella per la determinazione dell'organico tipo

N° Squadre	N° Vigili	N° Capisquadra	N° Plotoni	N° Capi Plotone	N° TOTALE
1	8	1	-	0	11
2	16	2	1	1	21
3	24	3	1+1 sq	1	30
4	32	4	2	2	40
5	40	5	2+1 sq	2	49
6	48	6	3	3	59
7	56	7	3+1 sq	3	68
8	64	8	4	4	78

Art. 21

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ED ASSEMBLEE

1. A tutte le sedute ed assemblee degli organi del Corpo possono partecipare: il Sindaco, il Dirigente provinciale del Servizio antincendi, l'Ispettore distrettuale, ai quali deve essere inviato l'avviso.

Art. 22

ASSICURAZIONE

1. I vigili del fuoco godono della tutela assicurativa contro gli infortuni o malattie in base alle norme di legge. Sono pure garantiti per tutti i danni economici, civili e morali che dovessero subire in conseguenza degli interventi per compiti d'istituto effettuati e previsti dal presente regolamento ²³.

2. Tutti gli infortuni, malattie e danni conseguiti nell'adempimento del servizio debbono essere comunicati immediatamente al Comandante, il quale provvede a presentare agli organismi assicurativi competenti la richiesta d'indennizzo.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al regolamento di attuazione della L.P. 22 agosto 1988, n. 26

²³ L'assicurazione viene prestata dalla Cassa Provinciale Antincendi. Per danni economici ci si riferisce in genere al caso della perdita dello stipendio per causa dell'intervento. In questo caso il vigile può richiedere al proprio Comune il rimborso ai sensi dell'Art. 19 della L.R. 20 agosto 54, n° 24.

Art. 23

SERVIZI A PAGAMENTO

1. Sono a pagamento:

- i soccorsi tecnici non urgenti prestati ad enti ed a privati;
- le visite e i servizi di vigilanza ai fini della prevenzione incendi;
- i servizi di collaborazione e di assistenza tecnica in caso di manifestazioni organizzate da privati e da enti, anche se espressamente richiesti dall'autorità di pubblica sicurezza.
- i servizi di collaborazione e di assistenza tecnica specie in caso di avverse condizioni meteorologiche e/o calamità naturali, per il ripristino della viabilità nonché manutenzione straordinaria delle strade e delle reti tecnologiche.

2. I servizi a pagamento sono svolti a giudizio insindacabile del Comandante secondo le modalità e le tariffe approvate con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere della Federazione dei Corpi dei V.V.F. volontari.

Art. 24

COLLEGIO DEGLI ARBITRI

1. Nelle vertenze riguardanti il corpo sorte fra i suoi membri decide di norma il direttivo.
 2. Nelle vertenze sorte fra i membri ed il Comandante o il direttivo decide di norma l'assemblea.
 3. In ogni caso le vertenze ed i ricorsi sono proponibili al Collegio dei probiviri della Federazione provinciale dei Corpi V.V.F. volontari che decide in via definitiva.
-
-
-
-
-

Art. 25

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

1. Per la validità delle deliberazioni del direttivo e dell'assemblea è necessaria la maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente. Le istanze possono essere poste in votazione in assemblea solo se inoltrate per iscritto al Comandante almeno tre giorni prima della convocazione. In caso contrario le stesse possono essere trattate in assemblea solo se sono presenti i due terzi degli aventi diritto e qualora almeno la metà dei presenti siano favorevoli.

2. Alle elezioni o designazioni si procede di norma con votazione segreta. Le altre deliberazioni si adottano di norma con votazione per alzata di mano. Su richiesta di un membro dell'assemblea la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.

3. Il primo punto dell'ordine del giorno di ogni assemblea o seduta deve contemplare la lettura del verbale della seduta precedente.

4. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale con l'elencazione dei presenti, degli argomenti trattati e deliberati, firmato dal Comandante e dal Segretario.

5. Nei rapporti e nella corrispondenza con uffici superiori in materia antincendi è da osservarsi la via gerarchica tramite l'Unione distrettuale.

Art. 26

SORVEGLIANZA GENERALE

1. L'Ispettore distrettuale esercita la sorveglianza sui Corpi volontari in ordine all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni in vigore in materia antincendi.
2. A tale scopo egli può chiedere di volta in volta la notificazione di delibere e gli altri chiarimenti necessari.
3. Il Comandante è tenuto a riferire al Sindaco, su richiesta dello stesso, su tutte le questioni attinenti il servizio del Corpo.

Art. 27

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai vigili del fuoco assunti successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Per i vigili già in servizio alla data di entrata in vigore si deroga dall'applicazione delle norme contenute nel presente statuto per un periodo non superiore a 5 anni.


Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 19.12.1990
con deliberazione N. 221

IL VICE SINDACO

F.to Aldrighetti rag. Fausto

Il Consigliere designato


F.to Maffei Silvio



Il Segretario

F.to Ferrer dr. Elio

Publicato all'Albo Comunale a termini dell'art 52 del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, per otto giorni consecutivi dal _____
al _____ con/senza opposizioni.
_____ addi _____




Il Segretario

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N. _____ Trento, _____

Publicato, a termini dell'art 52 Il comma del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 199 gennaio 1984, n. 6/L, per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo Comunale depositato nella Segreteria comunale dal _____
al _____
_____ addi _____



Il Segretario